Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA** *L. 0,60*

Anno LXV Roma — Venerdì, 18 aprile 1924 Numero 93

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I o II)	L.	100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I)	»	70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale	»	120	80	50

Un numero separato fino a 32 pagine *cent 60* — Arretrato *cent. 80;* all'estero *L. 1 20* — Se il giornale si compone di oltre 32 pagine aumenta di *cent. 60* ogni 32 pagine o frazioni — Ogni foglio delle inserzioni, di 4 pagine, *cent. 30* — Arretrato *cent. 40*

Gli abbonamenti si prendono presso l'**Amministrazione della « Gazzetta Ufficiale » — Provveditorato Generale dello Stato — Ministero delle Finanze** (Telefono 91-86) e decorrono dal 1° di ogni mese. L'importo degli abbonamenti richiesti per corrispondenza deve essere inviato a mezzo di vaglia postale o telegrafico o di vaglia di Istituti di emissione. — All'importo di ciascun vaglia deve essere sempre aggiunta la prescritta tassa di quietanza.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle finanze e presso le seguenti Librerie depositarie: Alessandria *A Boffi* — Ancona *G Fogola.* — Aquila *F. Agnelli* — Arezzo *A Pellegrini* — Ascoli Piceno - *S. Pierucci* — Avellino - *C Leprini* — Bari *Fratelli Favia.* — Belluno *S. Benetta.* — Benevento *E. Podio.* — Bergamo *Anonima libraria italiana.* — Bologna - *L. Cappelli* — Bolzano *L. Trevisini* — Brescia *E Castoldi* — Cagliari *G. Carta.* — Caltanissetta *P. Milia Russo.* — Campobasso *R Golitti* — Caserta *F Abussi.* — Catania - *G Giannotta.* — Catanzaro *G Mazzocco* — Chieti *E Piccirilli* — Como *C Nani e C.* — Cosenza - *L Luberto.* — Cremona - *E Rastelli.* — Cuneo - *G Salomone* — Ferrara - *Taddei Soati* — Firenze *M Mozzon.* — Foggia *G Pilone.* — Forlì *G. Archetti.* — Genova *Anonima libraria italiana.* — Girgenti (*) — Grosseto - *F Signorelli.* — Lecco - *Fratelli Lazzaretti.* — Livorno *S Belforte e C.* — Lucca *S Belforte e C.* — Macerata (*) - Mantova *G. Mendori* — Massa Carrara - *A. Zannoni.* — Messina *G Principato* — Milano *Anonima libraria italiana* — Modena *G. T Vincenzi e nipote.* — Napoli *Anonima libraria italiana.* — Novara *R. Guaglio* — Padova *A Draghi* — Palermo *O Fiorenza* — Parma *D Vannini* — Pavia *Successori Bruni Marelli.* — Perugia (*) — Pesaro - *G Federici.* — Piacenza *V Porta* — Pisa *Librerie italiane riunite.* — Pola *E Schmidt.* — Imperia *S. Benedusi* — Potenza - (*) — Ravenna *E. Lavagna e F°.* — Reggio Calabria - *R D'Angelo.* — Reggio Emilia *L. Bonvicini* — Roma *Anonima libraria italiana, Stamperia Reale.* — Rovigo *G. Marin.* — Salerno *N Saracino.* — Sassari *G Ledda* — Siena *Libreria San Bernardino.* — Siracusa *G Greco.* — Sondrio *Zarucchi* — Spezia *A Zacutti.* — Taranto - *Fratelli Filippi* — Teramo *L. d'Ignazio.* — Torino - *F. Casanova e C* — Trapani - *G. Banci.* — Trento - *M Disertori.* — Treviso - *Longo e Zoppelli* — Trieste - *L. Cappelli.* — Udine - *Carducci* — Venezia - *S. Serafin.* — Verona - *R. Cabianca.* — Vicenza - *G. Galla.* — Zara *E. de Schönfeld* — (*) Provvisoriamente presso l'Intendenza di Finanza.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

IN FOGLIO DI SUPPLEMENTO.

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 31 gennaio 1924, n. 457.

Approvazione del Trattato fra le principali Potenze alleate e la Grecia per la protezione delle minoranze in Grecia e di quello fra le stesse Potenze alleate e la Grecia relativo alla Tracia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 5 della Statuto fondamentale del Regno;

Sulla proposta del Nostro Ministro *ad interim* per gli affari esteri, Ministro per l'interno, di concerto col Ministro per la giustizia e gli affari di culto;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Piena ed intera esecuzione è data ai seguenti due Trattati fra l'Italia ed altri Stati, stipulati entrambi in Sèvres il 10 agosto 1920:

1° Trattato fra le principali Potenze alleate e la Grecia per la protezione delle minoranze in Grecia;

2° Trattato fra le stesse Potenze alleate e la Grecia relativo alla Tracia.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 gennaio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 aprile 1924.
Atti del Governo, registro 223, foglio 64. — GRANATA.

Trattato fra le principali Potenze alleate e la Grecia per la protezione delle minoranze in Grecia, concluso il 10 agosto 1920 a Sèvres.

L'Impero Britannico, la Francia, l'Italia e il Giappone, principali Potenze alleate e associate,

da una parte;

e la Grecia,

dall'altra;

Considerando che dopo il 1° gennaio 1913 notevoli acquisti di territorio sono stati fatti dal Regno di Grecia;

Considerando che il Regno di Grecia, che ha concesso alle popolazioni del proprio territorio l'eguaglianza dei diritti, senza distinzione di origine, di religione o di lingua, desidera confermare queste concessioni ed estenderle alle popolazioni dei territori che fossero riuniti al Regno, per dar loro piena garanzia che saranno governate secondo i principi di libertà e di giustizia;

Considerando che giova affrancare la Grecia da alcuni obblighi da essa contratti di fronte ad alcune Potenze, e sostituirli con altri, di fronte alla Società delle Nazioni;

Considerando finalmente che giova altresì affrancare la Grecia da altri obblighi da essa contratti di fronte a talune Potenze, che costituiscono una limitazione della sua piena sovranità interna;

A questo effetto, le Alte Parti Contraenti hanno nominato come loro plenipotenziari:

Sua Maestà il Re del Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda e dei territori britannici d'oltre mare, Imperatore delle Indie:

L'onorevolissimo Edward George Villiers, conte di Derby, K. G., P. C., K. C. V. O., C. B., Ambasciatore straordinario e plenipotenziario di Sua Maestà Britannica a Parigi;

E:

Per il Dominio del Canadà:

L'onorevole sir George Halsey Perley, K. G. M. G., Alto Commissario del Canadà nel Regno Unito;

Per la Federazione Australiana:

L'onorevolissimo Andrew Fisher, Alto Commissario dell'Australia nel Regno Unito;

Per il Dominio della Nuova Zelanda:

L'onorevole sir James Allen, K. C. B., Alto Commissario della Nuova Zelanda nel Regno Unito;

Per l'Unione dell'Affrica Meridionale:

Reginald Andrew Blankenberg, O. B. E., facente funzioni di Alto Commissario dell'Unione dell'Affrica Meridionale nel Regno Unito;

Per l'India:

Sir Arthur Hirtzel, K. C. B., Sottosegretario di Stato aggiunto per l'India;

Il Presidente della Repubblica Francese:

Alexandre Millerand, Presidente del Consiglio, Ministro degli affari esteri;

Frédéric François-Marsal, Ministro delle finanze;

Auguste Paul-Louis Isaac, Ministro del commercio e dell'industria;

Jules Cambon, Ambasciatore di Francia;

Georges Maurice Paléologue, Ambasciatore di Francia, Segretario generale del Ministero degli affari esteri;

Sua Maestà il Re d'Italia:

Il conte Lelio Bonin Longare, Senatore del Regno, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario di Sua Maestà il Re d'Italia a Parigi;

Sua Maestà l'Imperatore del Giappone:

Il visconte Chinda, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario di Sua Maestà l'Imperatore del Giappone a Londra;

K. Matsui, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario di Sua Maestà l'Imperatore del Giappone a Parigi;

Sua Maestà il Re degli Elleni:

Eleftherios K. Venisélos, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Athos Romanos, Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario di Sua Maestà il Re degli Elleni a Parigi;

i quali, dopo aver scambiato i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma, sono convenuti nelle disposizioni seguenti:

La Francia e la Gran Bretagna rinunciano, per quanto le concerne, ai diritti speciali di sorveglianza e di sindacato attribuiti loro, rispetto alla Grecia, dai trattati di Londra del 7 maggio 1832, del 14 novembre 1863, e per quanto concerne le isole Ionie, del 29 marzo 1864.

La Francia e la Gran Bretagna, riconoscendo che mercè il presente Trattato la Grecia assume, per il mantenimento delle libertà religiose, obblighi posti sotto la garanzia della Società delle Nazioni, rinunciano, per quanto le concerne, al diritto di garentire la tutela delle predette libertà, attribuito loro dal protocollo n. 3 della Conferenza di Londra del 3 febbraio 1830.

CAPITOLO I.

Art. 1.

La Grecia si impegna a ciò, che le stipulazioni contenute negli articoli 2 a 8 di questo capitolo siano riconosciute come leggi fondamentali, e che nessuna legge, regolamento o atto ufficiale, siano in contraddizione o in opposizione con esse, nè contro di esse prevalgano.

Art. 2.

La Grecia s'impegna a garentire piena e intera protezione della vita e della libertà a tutti i suoi abitanti, senza distinzione di nascita, di nazionalità, di lingua, di religione o di razza.

Tutti gli abitanti della Grecia avranno diritto al libero esercizio, pubblico o privato, di qualsiasi fede, religione o confessione, le cui pratiche non siano incompatibili con l'ordine pubblico e col buon costume.

Art. 3.

La Grecia riconosce come propri cittadini, di pieno diritto e senza bisogno di alcuna formalità, i sudditi bulgari, ottomani o albanesi che al momento dell'entrata in vigore del presente Trattato avevano il proprio domicilio nel territorio trasferito alla Grecia in virtù di trattati conchiusi dopo il 1° gennaio 1913.

Le dette persone, maggiori di 18 anni, avranno tuttavia facoltà di optare, nelle condizioni stabilite da quei trattati, per qualunque altra cittadinanza, che fosse loro accessibile. L'opzione del marito implicherà quella della moglie, e l'opzione dei genitori quella dei figli minori di 18 anni.

Le persone che eserciteranno il diritto di opzione dovranno, nei dodici mesi seguenti, salvo disposizione contraria dei trattati predetti, trasportare il proprio domicilio nello Stato in favore del quale avranno optato; potranno conservare i beni immobili che posseggono nel territorio ellenico e portar con sè i propri beni mobili, senza che sia loro imposto perciò alcun diritto di uscita.

Art. 4.

La Grecia riconosce come propri cittadini, di pieno diritto e senza bisogno di alcuna formalità, i sudditi bulgari e ottomani, nati nei detti territori da genitori ivi domiciliati, quand'anche al momento dell'entrata in vigore del presente Trattato le dette persone non avessero il proprio domicilio nei territori di cui si tratta.

Tuttavia, nei due anni che seguiranno l'entrata in vigore del presente Trattato, le dette persone potranno dichiarare alle autorità elleniche del paese di loro residenza che rinunciano alla cittadinanza

ellenica; nel quale caso cesseranno di essere considerate cittadini ellenici. La dichiarazione del marito varrà anche per la moglie e quella dei genitori per i figli minori di 18 anni.

Art. 5.

La Grecia si impegna a non porre alcun impedimento all'esercizio del diritto di opzione stabilito dai trattati di cui all'art. 3, affine di permettere a chi vi ha interesse di acquistare o no la cittadinanza ellenica.

Art. 6.

La cittadinanza ellenica sarà acquisita di pieno diritto, per il solo fatto della nascita in territorio ellenico, da chiunque non possegga per nascita una cittadinanza diversa.

Art. 7.

Tutti i sudditi ellenici saranno eguali davanti alla legge e godranno di eguali diritti civili e politici, senza distinzione di razza, di religione o di lingua.

La Grecia si impegna, particolarmente, a mettere in vigore, entro tre anni dalla entrata in vigore del presente Trattato, un sistema elettorale che tenga conto dei diritti delle minoranze etniche. Questa disposizione si applica soltanto ai nuovi territori acquistati dalla Grecia dopo il 1° agosto 1914.

La differenza di religione, fede o confessione non dovrà nuocere ad alcun cittadino ellenico nel godimento dei diritti civili e politici, in ispecie per quanto concerne l'ammissione ai pubblici impieghi, funzioni ed onori, o l'esercizio delle varie professioni ed industrie.

Nessuna restrizione sarà imposta al libero uso di qualsiasi lingua, da parte di ogni cittadino ellenico, nelle relazioni private, nel commercio, nella religione, nella stampa e in pubblicazioni di ogni genere, o nelle pubbliche adunanze.

Nonostante il riconoscimento, da parte del Governo ellenico, di una lingua ufficiale, saranno accordate eque facilitazioni ai cittadini ellenici di lingua diversa, per l'uso della propria lingua, oralmente e in iscritto, davanti ai tribunali.

Art. 8.

I cittadini ellenici appartenenti a minoranze etniche, di religione o di lingua, godranno dello stesso trattamento e delle stesse garanzie, in diritto e in fatto, accordate agli altri cittadini ellenici. Avranno, in ispecie, egual diritto di fondare, dirigere e amministrare a proprie spese opere di beneficenza, di culto e di carattere sociale, scuole e altri istituti d'educazione, col diritto di usarvi la propria lingua e di esercitarvi liberamente il proprio culto.

Art. 9.

Per quanto concerne il pubblico insegnamento, il Governo ellenico provvederà perchè nelle città e distretti, nei quali risiede una notevole proporzione di cittadini ellenici di lingua diversa dalla lingua greca, siano concesse facilitazioni adeguate per assicurare che ai figli di questi cittadini ellenici sia impartita l'istruzione elementare nella loro lingua. Questa stipulazione non impedirà al Governo ellenico di rendere obbligatorio l'insegnamento della lingua greca nelle scuole elementari.

Nelle città e nei distretti dove esiste una considerevole proporzione di cittadini ellenici appartenenti a minoranze etniche, di religione o di lingua, sarà assicurata a queste minoranze un'equa partecipazione nel godimento e nell'uso delle somme che fossero assegnate su fondi pubblici, dai bilanci dello Stato, dei municipi o di altre amministrazioni, a scopo educativo, religioso o di beneficenza.

Le disposizioni di questo articolo si applicheranno soltanto nei territori trasferiti alla Grecia dopo il 1° gennaio 1913.

Art. 10.

Nelle città o distretti nei quali risiede una proporzione notevole di cittadini ellenici di religione ebraica, il Governo ellenico si impegna a provvedere perchè gli israeliti non siano costretti a compiere alcun atto che costituisca violazione del Sabato e non incorrano in alcuna diminuzione di diritti se si rifiuteranno in quel giorno di comparire davanti i tribunali o di compiere qualsiasi atto egale. Questa disposizione non esimerà tuttavia i detti israeliti dagli obblighi imposti a tutti i cittadini ellenici per la necessità del servizio militare, della difesa nazionale o del mantenimento dell'ordine pubblico.

Art. 11.

La Grecia s'impegna, durante sei mesi dall'entrata in vigore del presente Trattato, a non adottare alcuna nuova disposizione che abbia per fine di modificare il regime fondiario dei territori acquistati dalla Grecia in conformità dei trattati che hanno posto fine alla guerra del 1914-1919.

Art. 12.

La Grecia consente a concedere autonomia locale, sotto la vigilanza dello Stato ellenico, alle comunità dei Valacchi del Pindo, in materia di culto, di beneficenza e di insegnamento.

Art. 13.

La Grecia si impegna a riconoscere e mantenere i diritti e la libertà tradizionali di cui godono le comunità monastiche non elleniche del Monte Athos a norma dell'art. 62 del trattato di Berlino del 13 luglio 1878.

Art. 14.

La Grecia consente ad adottare riguardo ai mussulmani le disposizioni necessarie per regolare secondo le loro consuetudini il loro stato personale e di famiglia.

La Grecia s'impegna a proteggere le moschee, i cimiteri e gli altri stabilimenti religiosi mussulmani. Ogni riconoscimento e agevolezza saranno garantite alle fondazioni pie (*vacuf*) e agli istituti mussulmani di culto e di beneficenza che attualmente esistono; e la Grecia non ricuserà alcuna delle agevolezze garantite agli altri istituti privati dello stesso genere, per la fondazione di nuovi istituti di beneficenza e di culto.

Art. 15.

La Grecia si impegna a sottoporre all'approvazione del Consiglio della Società delle Nazioni, entro un anno dalla entrata in vigore del presente Trattato, un progetto di statuto per la città di Adrianopoli. Questo progetto importerà un Consiglio comunale in cui saranno rappresentati i vari elementi etnici che abitualmente risiedono nella detta città. I mussulmani avranno diritto di partecipare alle funzioni esecutive.

La Grecia consente che gli edifizi destinati all'esercizio del culto mussulmano nella città di Adrianopoli siano dichiarati perpetuamente inalienabili e che non possano essere invocati neppure motivi di pubblica utilità per derogare a questo principio.

Art. 16.

La Grecia consente che, in quanto le disposizioni degli articoli precedenti riguardano persone appartenenti a minoranze etniche, di religione o di lingua, esse costituiscano obbligazioni d'interesse internazionale, e debbano essere poste sotto la salvaguardia della Società delle Nazioni. Esse non potranno essere modificate senza il consenso della maggioranza del Consiglio della Società. Gli Stati Uniti d'America, l'Impero britannico, la Francia, l'Italia e il Giappone s'impegnano a non rifiutare il proprio assenso a qualsiasi modificazione dei detti articoli, debitamente approvata dalla maggioranza del Consiglio della Società.

La Grecia consente che qualsiasi membro del Consiglio della Società delle Nazioni abbia il diritto di segnalare all'attenzione del Consiglio ogni infrazione o pericolo d'infrazione a una qualunque delle obbligazioni suddette e che il Consiglio possa prendere quei provvedimenti o dare quelle direttive che stimerà più opportune ed efficaci secondo le circostanze.

La Grecia consente inoltre che in caso di divergenza d'opinioni, su questioni di diritto o di fatto concernenti questi articoli, fra la Grecia e una delle principali Potenze alleate e associate, o qualsiasi altra Potenza che faccia parte del Consiglio della Società delle Nazioni, questa divergenza sia considerata come una controversia di carattere internazionale a termini dell'art. 14 del patto della Società. Il Governo ellenico consente che ogni controversia di tal genere sia deferita, se l'altra parte lo chiede, alla Corte permanente di giustizia internazionale. La decisione della Corte sarà inappellabile e avrà la stessa efficacia e lo stesso valore di una decisione pronunziata in virtù dell'art. 13 del Patto.

CAPITOLO II.

Art. 17.

La Grecia s'impegna a non concludere alcun Trattato, Convenzione od Accordo, e a non prendere alcun provvedimento che possa impedirle di partecipare a qualsiasi Convenzione generale che fosse conclusa sotto gli auspici della Società delle Nazioni, per l'equo

trattamento del commercio degli altri paesi, entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente Trattato.

La Grecia s'impegna del pari ad estendere a tutte le Potenze alleate e associate qualsiasi favore o privilegio che, nel detto periodo di cinque anni, accordasse, in materia doganale, a uno qualunque degli Stati con cui le Potenze alleate e associate sono state in guerra dal mese di agosto 1914, o a qualsiasi altro Stato che in virtù dell'art. 222 del Trattato di pace con l'Austria avesse accordi doganali speciali con gli Stati predetti.

Art. 18.

Finchè non sia conclusa la Convenzione generale di cui all'articolo precedente, la Grecia s'impegna ad accordare il trattamento delle navi nazionali, o quello della Nazione più favorita, alle navi delle Potenze alleate e associate che accordano un trattamento analogo alle navi elleniche.

Per eccezione a questa norma, è espressamente riconosciuto alla Grecia e a qualsiasi altro Stato alleato o associato il diritto di riservare il traffico di cabotaggio alle navi nazionali.

Le Potenze alleate e associate consentono inoltre a non reclamare, in base a questo articolo, il beneficio di accordi che fossero conclusi dagli Stati a cui è attribuito un territorio già appartenente alla Monarchia austro-ungarica, circa il traffico di cabotaggio nei porti del mare Adriatico.

Art. 19.

In attesa che, sotto gli auspici della Società delle Nazioni, sia conclusa una Convenzione generale destinata ad assicurare e mantenere la libertà delle comunicazioni e del transito, la Grecia s'impegna ad accordare sul proprio territorio, comprese le acque territoriali, la libertà di transito alle persone, merci, navi, vetture, vagoni e corrieri postali, provenienti da una delle Potenze alleate o associate, o ad esse diretti, e a conceder loro, per quanto concerne agevolezze, restrizioni, oneri od altro, un trattamento non meno favorevole di quello concesso alle persone, merci, navi, vetture, vagoni e corrieri postali ellenici o di qualsiasi altra nazionalità, origine, importazione e proprietà, che godesse di un regime più favorevole.

Gli oneri imposti in Grecia al commercio in transito dovranno essere equi, tenuto conto delle condizioni del commercio stesso. Le merci in transito saranno esenti da ogni diritto doganale o d'altro genere.

Saranno stabilite tariffe comuni per il commercio in transito attraverso la Grecia e per il commercio in transito fra la Grecia e una qualsiasi delle Potenze alleate e associate, con biglietti o lettere di vettura dirette, se la Potenza di cui si tratta ne fa richiesta.

La libertà di transito si estenderà ai servizi postali, telegrafici e telefonici.

Resta inteso che nessuna Potenza alleata e associata avrà diritto di reclamare il benefizio di queste disposizioni per una parte qualsiasi del proprio territorio in cui non sia concessa la reciprocità, quanto al medesimo oggetto.

Se, entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente Trattato, la Convenzione generale predetta non sarà stata conchiusa sotto gli auspici della Società delle Nazioni, la Grecia potrà in qualunque tempo metter fine alle disposizioni del presente articolo, salvo preavviso di dodici mesi al segretario generale della Società.

Art. 20.

Tutti i diritti e privilegi concessi con gli articoli precedenti alle Potenze alleate e associate saranno acquisiti del pari a tutti gli Stati membri della Società delle Nazioni.

Il presente Trattato, redatto in francese, in inglese e in italiano, e di cui il testo francese prevarrà in caso di divergenza, sarà ratificato e entrerà in vigore contemporaneamente al Trattato che regolerà definitivamente le sorti della Tracia, come è stabilito all'art. 48 del Trattato di pace con la Bulgaria.

Il deposito delle ratifiche sarà fatto a Parigi.

Le Potenze il cui Governo risiede fuori d'Europa potranno limitarsi a far sapere al Governo della Repubblica francese, per mezzo del loro rappresentante diplomatico a Parigi, che la loro ratifica è avvenuta, e in tal caso dovranno inviarne lo strumento il più presto possibile.

Sarà fatto un processo verbale di deposito delle ratifiche.

Il Governo francese rimetterà a ciascuna Potenza firmataria una copia certificata conforme del processo verbale di deposito.

In fede di che i plenipotenziari predetti hanno sottoscritto il presente Trattato.

Fatto a Sèvres, il 10 agosto 1920, in un solo esemplare che resterà depositato negli archivi del Governo della Repubblica francese, e copia autentica del quale sarà rimessa a ciascuna delle Potenze firmatarie.

(L. S.) *Derby.*
(L. S.) *George H. Perley.*
(L. S.) *Andrew Fisher.*
(L. S.) *James Allen.*
(L. S.) *R. A. Blankenberg.*
(L. S.) *Arthur Hirtzel.*
(L. S.) *A. Millerand.*
(L. S.) *F. François-Marsal.*
(L. S.) *Jules Cambon.*
(L. S.) *Paléologue.*
(L. S.) *Bonin.*
(L. S.) *K. Matsui.*
(L. S.) *E. K. Venisélos.*
(L. S.) *A. Romanos.*

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per gli affari esteri:
MUSSOLINI.

Trattato fra le stesse Potenze alleate e la Grecia relativo alla Tracia, concluso il 10 agosto 1920 a Sèvres.

L'Impero Britannico, la Francia, l'Italia e il Giappone, principali Potenze alleate e associate,

da una parte;

e la Grecia,

dall'altra;

Avendo convenuto di riconoscere la sovranità della Grecia sui territori della Tracia rispetto ai quali la Bulgaria, a termini dell'art. 48 del Trattato di pace firmato a Neuilly-sur-Seine il 27 novembre 1919, ha rinunciato ad ogni diritto e titolo, in favore delle principali Potenze alleate e associate;

E considerando che sia garentito il libero accesso economico della Bulgaria al mare Egeo;

A questo effetto le Alte Parti Contraenti hanno nominato come loro plenipotenziari:

Sua Maestà il Re del Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda e dei territori britannici d'oltre mare, Imperatore delle Indie:

L'onorevolissimo Edward George Villiers, conte di Derby, K. G., P. C., K. C. V. O., C. B., Ambasciatore straordinario e plenipotenziario di Sua Maestà Britannica a Parigi;

E:

Per il Dominio del Canadà:

L'onorevole sir George Halsey Perley, K. G. M. G., Alto Commissario del Canadà nel Regno Unito;

Per la Federazione Australiana:

L'onorevolissimo Andrew Fisher, Alto Commissario dell'Australia nel Regno Unito;

Per il Dominio della Nuova Zelanda:

L'onorevole sir James Allen, K. C. B., Alto Commissario della Nuova Zelanda nel Regno Unito;

Per l'Unione dell'Affrica Meridionale:

Reginald Andrew Blankenberg, O. B. E., facente funzioni di Alto Commissario dell'Unione dell'Affrica Meridionale nel Regno Unito;

Per l'India:

Sir Arthur Hirtzel, K. C. B., Sottosegretario di Stato aggiunto per l'India;

Il Presidente della Repubblica Francese:

Alexandre Millerand, Presidente del Consiglio, Ministro degli affari esteri;

Frédéric François-Marsal, Ministro delle finanze;

Auguste Paul-Louis Isaac, Ministro del commercio e dell'industria;

Jules Cambon, Ambasciatore di Francia;

Georges Maurice Paléologue, Ambasciatore di Francia, Segretario generale del Ministero degli affari esteri;

Sua Maestà il Re d'Italia:

Il conte Lelio Bonin Longare, Senatore del Regno, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario di Sua Maestà il Re d'Italia a Parigi;

Carlo Galli, console.

Sua Maestà l'Imperatore del Giappone:

Il visconte Chinda, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario di Sua Maestà l'Imperatore del Giappone a Londra;
K. Matsui, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario di Sua Maestà l'Imperatore del Giappone a Parigi;

Sua Maestà il Re degli Elleni:

Eleftherios K. Venisélos, Presidente del Consiglio dei Ministri;
Athos Romanos, Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario di Sua Maestà il Re degli Elleni a Parigi:

i quali, dopo avere scambiato i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma, sono convenuti nelle disposizioni seguenti:

Art. 1.

Le principali Potenze alleate e associate dichiarano di trasferire alla Grecia, che accetta questo trasferimento, ogni diritto e titolo a loro spettante, in forza dell'art. 48 del Trattato di pace con la Bulgaria, firmato a Neuilly-sur-Seine il 27 novembre 1919, sui territori della Tracia che già appartenevano alla Monarchia bulgara, contemplati nel detto articolo.

Art. 2.

Tutte le frontiere descritte all'art. 27, n. 3, del Trattato di pace con la Bulgaria saranno tracciate sul terreno dalla Commissione di cui all'art. 43 del Trattato predetto.

Art. 3.

Le disposizioni degli articoli 44 e 45 del Trattato di pace con la Bulgaria relative alla cittadinanza degli abitanti si applicheranno rispetto ai territori di cui all'art. 1 di questo Trattato.

Si applicheranno del pari le disposizioni dell'art. 46, circa la protezione delle minoranze, la libertà del transito e l'equo regime del commercio, che sono oggetto di un trattato contemporaneo al Trattato presente e quelle dell'art. 47, relative in ispecie alla proporzione e alla natura degli oneri finanziari della Bulgaria che la Grecia dovrà assumere, in ordine al territorio posto sotto la sua sovranità.

Le disposizioni della convenzione conchiusa il 27 novembre 1919 fra la Grecia e la Bulgaria circa l'emigrazione reciproca si applicheranno senz'altro rispetto ai territori di cui all'art. 1 di questo Trattato.

Art. 4.

Per assicurare alla Bulgaria libero accesso al mare Egeo, le è riconosciuta libertà di transito sui territori e nei porti attribuiti alla Grecia in forza del presente Trattato.

Per libertà di transito s'intende quella definita all'art. 212 del Trattato di pace con la Bulgaria, finchè una convenzione generale non sarà conchiusa al riguardo, dopo di che le disposizioni della nuova convenzione saranno sostituite a quelle del predetto articolo.

Convenzioni particolari tra la Grecia e la Bulgaria o le amministrazioni interessate stabiliranno le condizioni di esercizio della facoltà come sopra concessa, e regoleranno in ispecie l'uso dei porti che vi si trovano, con riserva dell'art. 5, l'istituzione di servizi e tariffe internazionali (comuni) che ammettano biglietti e lettere di vettura dirette, e l'applicazione della convenzione di Berna del 14 ottobre 1890, e delle disposizioni complementari, finchè non sia sostituita da una nuova convenzione.

La libertà di transito si applicherà anche ai servizi postali, telegrafici e telefonici.

Art. 5.

Nel porto di Dedeagatc sarà dato in locazione perpetua alla Bulgaria, se la Società delle Nazioni non le stabilirà il termine, uno spazio che sarà posto sotto il regime di cui agli articoli 11 a 14, e destinato al transito diretto delle merci provenienti dal detto Stato o avviate verso di esso.

La delimitazione, il modo di esercizio, e in generale tutte le strade esistenti, la sua manutenzione, il modo di esercizio, e in generale tutte le condizioni del suo uso, compreso il prezzo di locazione, saranno stabilite da una Commissione composta di un delegato della Bulgaria, di un delegato della Grecia e di un membro designato dalla Società delle Nazioni. Queste condizioni potranno essere rivedute ogni dieci anni con le stesse norme.

Art. 6.

Dedeagatc è dichiarato porto di interesse internazionale. I sudditi, i beni e le bandiere di tutti gli Stati che fanno parte della Società delle Nazioni vi godranno piena libertà di uso del porto. Saranno, a questo riguardo e ad ogni effetto, trattati in condizioni di perfetta eguaglianza, specialmente per quanto concerne le facilitazioni e i diritti di porto e di banchina, comprese le facilitazioni di ancoraggio, di carico e scarico, le tasse e i diritti di stazza, di banchina, di pilotaggio, di faro, di quarantena, e tutte le tasse e diritti analoghi di qualunque specie, imposti in nome o per conto del Governo, di pubblici funzionari, di privati concessionari, di corporazioni o istituzioni di ogni genere. In ispecie, nessuna distinzione sarà fatta tra i sudditi, i beni o le bandiere dei diversi Stati, e quelli della Grecia.

Non saranno posti altri impedimenti alla circolazione delle persone e delle navi, oltre quelli che risultano dalle disposizioni relative alle dogane, alla polizia, alle prescrizioni sanitarie, all'emigrazione o all'immigrazione, all'importazione o all'esportazione delle merci proibite. Queste disposizioni dovranno essere ragionevoli ed uniformi, e non ostacolare inutilmente il traffico.

Art. 7.

Qualsiasi competenza o tassa, per l'uso del porto di Dedeagatc e dei suoi accessi o delle comodità accordate, sarà imposta nelle stesse condizioni di eguaglianza stabilite all'art. 6, e dovrà essere equa, per la misura come per il modo di percezione, tenuto conto delle spese fatte per l'amministrazione, la manutenzione e il miglioramento del porto e dei suoi accessi o nell'interesse della navigazione.

E' vietata qualunque competenza o tassa diversa da quelle contemplate nel presente articolo e negli articoli 8, 12 e 13.

Art. 8.

Tutti i diritti doganali e i dazi di consumo percepiti sulle merci importate o esportate per mezzo del porto di Dedeagatc, dovranno essere identici, tanto se la bandiera della nave che ha eseguito o deve eseguire il trasporto fosse la bandiera ellenica, quanto se fosse una bandiera diversa. Salvo circostanze speciali che giustifichino una eccezione per necessità economiche, tali diritti o dazi dovranno essere stabiliti sulle stesse basi e nella stessa misura dei diritti analoghi percepiti alle frontiere doganali della Grecia. Tutte le agevolezze che fossero accordate da questa su altre vie d'acqua o di terra, o in altri porti, per l'importazione o l'esportazione delle merci, saranno del pari concesse alle importazioni o esportazioni che abbiano luogo per mezzo del porto di Dedeagatc.

Art. 9.

In mancanza di speciali organi per l'esecuzione dei lavori di manutenzione o di miglioramento del porto di Dedeagatc, la Grecia dovrà prendere le disposizioni idonee ad eliminare ogni ostacolo o pericolo per la navigazione, e a rendere facili i movimenti delle navi nel porto.

Art. 10.

La Grecia non dovrà mai intraprendere alcun lavoro di tal natura da menomare la facilità di uso del porto di Dedeagatc o dei suoi accessi.

Art. 11.

Le agevolezze accordate nella zona di cui all'art. 5 per la costruzione o l'uso di magazzini, la formazione o l'apertura degli imballaggi, saranno stabilite in conformità delle condizioni commerciali del momento. Ogni prodotto di cui sia stato autorizzato il consumo nella detta zona sarà esente da tasse doganali, dazi o altri diritti di qualsiasi specie, salvo il diritto di statistica di cui all'art 12. In mancanza di disposizioni contrarie di questo Trattato la Grecia avrà facoltà di autorizzare o interdire le manifatture nella zona stessa. Nessuna distinzione sarà fatta, in quanto concerne qualsiasi disposizione del presente articolo, tra persone di cittadinanza diversa, nè fra prodotti di diversa origine o destinazione.

Art. 12.

Non saranno imposti diritti o tasse diversi da quelli previsti all'art. 6, all'ingresso dei prodotti nella zona di cui all'art. 5 o alla loro uscita da essa, qualunque sia il paese estero dal quale provengono o verso del quale sono diretti, salvo un diritto di statistica, che non potrà eccedere l'uno per mille *ad valorem*. Il provento di questo diritto di statistica sarà destinato esclusivamente a mantenere l'ufficio a cui spetterà di compilare il prospetto dei movimenti del commercio e della navigazione nella zona.

Art. 13.

Con riserva delle disposizioni dell'art. 14, i diritti di cui all'art 8 potranno essere percepiti, nelle condizioni stabilite dal medesimo articolo, sulle merci in provenienza o a destinazione della

zona di cui all'art. 5, al loro ingresso nel territorio ellenico e alla loro uscita dal detto territorio rispettivamente.

Art. 14.

Le persone, le merci, i servizi postali, le navi, i galleggianti, le vetture, i vagoni e gli altri veicoli che, provenienti dalla zona di cui all'art. 5 o ad essa diretti, attraversino il territorio ellenico, saranno reputati in transito attraverso la Grecia, se sono diretti a un altro Stato qualunque, o ne provengano.

Art. 15.

Salvo le disposizioni di cui all'art. 16, qualunque controversia che sorgesse circa l'interpretazione e l'applicazione degli articoli 4 a 14 di questo Trattato sarà definita nel modo stabilito dalla Società delle Nazioni.

Le controversie relative all'esecuzione di lavori che menomassero le facilità di uso del porto di Dedeagatc e dei suoi accessi saranno istruite d'urgenza, e potranno, senza pregiudizio del parere o della decisione definitiva sul merito, essere oggetto di un parere e di una decisione incidentale per la sospensione o la soppressione immediata dei detti lavori.

Art. 16.

Su richiesta diretta dalla Bulgaria al Consiglio della Società delle Nazioni, sarà nominata una Commissione internazionale, composta di cinque membri, nominati, rispettivamente, dalla Francia, dalla Gran Bretagna, dall'Italia, dalla Grecia e dalla Bulgaria. La Commissione avrà il compito di assicurare l'attuazione del regime di cui agli articoli 4 a 14, per quanto concerne Dedeagatc e l'accesso al porto. Qualsiasi controversia relativa al detto regime sarà definita in primo grado dalla Commissione predetta, che deciderà a maggioranza. Se uno degli Stati interessati intendesse appellarsi dalle sue decisioni, l'appello sarà deferito all'autorità competente della Società delle Nazioni. In attesa delle decisioni di questa autorità, quelle della Commissione internazionale saranno esecutive.

Il presente Trattato, redatto in francese, in inglese e in italiano, e di cui il testo francese prevarrà in caso di divergenza, sarà ratificato.

Il deposito delle ratifiche sarà fatto a Parigi il più presto possibile.

Le Potenze il cui Governo risiede fuori d'Europa potranno limitarsi a far sapere al Governo della Repubblica francese, per mezzo del loro rappresentante diplomatico a Parigi, che la loro ratifica è avvenuta; e in tal caso dovranno inviarne lo strumento il più presto possibile.

Sarà fatto un processo verbale di deposito delle ratifiche.

Il presente Trattato entrerà in vigore quando sarà entrato in vigore il Trattato di pace con la Bulgaria, e le principali Potenze alleate e associate che avranno ratificato quest'ultimo, e la Grecia, lo avranno ratificato del pari.

Il Governo francese rimetterà a ciascuna Potenza firmataria una copia certificata conforme del processo verbale di deposito.

In fede di che i plenipotenziari predetti hanno sottoscritto il presente Trattato.

Fatto a Sèvres, il 10 agosto 1920, in un solo esemplare che resterà depositato negli archivi del Governo della Repubblica Francese, e copia autentica del quale sarà rimessa a ciascuna delle Potenze firmatarie.

(L. S.) *Derby.*
(L. S.) *George H. Perley.*
(L. S.) *Andrew Fisher.*
(L. S.) *James Allen*
(L. S.) *R. A. Blankenberg.*
(L. S.) *Arthur Hirtzel.*
(L. S.) *A. Millerand*
(L. S.) *F. François-Marsal.*
(L. S.) *Jules Cambon.*
(L. S.) *Paléologue.*
(L. S.) *Bonin*
(L. S.) *Carlo Galli.*
(L. S.) *K. Matsui*
(L. S.) *E. K. Venisélos.*
(L. S.) *A. Romanos.*

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per gli affari esteri:
MUSSOLINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 20 marzo 1924, n. 477.

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento, per spese varie, nello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi, per l'esercizio finanziario 1923-24.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 17 giugno 1923, n. 1263;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze di concerto con quello per le poste ed i telegrafi;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Agli stanziamenti dei sottoindicati capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1923-24, sono introdotte le seguenti variazioni:

In aumento:

Cap. n. 1. « Personale di ruolo dei servizi postali, ecc. »	L.	52,656,000
Cap. n. 91 (modificata la denominazione). « Contributo a carico dell'Amministrazione delle poste, telegrafi e telefoni quale datrice di lavoro per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria e per la invalidità e la vecchiaia dei prestatori d'opera postelegrafonici aventine diritto ai sensi del R. decreto 21 aprile 1919, n. 245 (spesa obbligatoria) ».		
Cap. n. 106. « Indennità temporanea mensile al personale, ecc. »	»	9,300,000
Totale	L.	61,956,000

In diminuzione:

Cap. n. 48. « Personale di ruolo dei servizi elettrici, ecc. »	L.	53,740,500
Cap. n. 73. « Manutenzione della rete telegrafica e dei fili telefonici, ecc. »	»	25,000
Cap. n. 110. « Indennità temporanea mensile del personale straordinario, ecc. »	»	3,000,000
Cap. n. 112. « Indennità temporanea mensile ai fattorini telegrafici, ecc. »	»	1,007,700
Cap. n. 119. « Indennità temporanea mensile al personale, ecc. »	»	8,000,000
Cap. n. 122. « Indennità temporanea mensile al personale straordinario, ecc. »	»	5,010,000
Totale	L.	70,783,200

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge ed andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei

decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 marzo 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI — CIANO.

Visto: *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 16 aprile 1924.
Atti del Governo, registro 223, foglio 84. — GRANATA.

REGIO DECRETO-LEGGE 20 marzo 1924, n. 473.

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento, per spese varie, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica, per l'esercizio finanziario 1923-24.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 17 giugno 1923, n. 1263;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro, Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per l'istruzione pubblica;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1923-24 sono introdotte le seguenti variazioni.

In aumento:

Cap. n. 21: « Pensioni ordinarie »	L. 5,500,000
Cap. n. 260-*bis* (aggiunto) in conto competenza, modificata la denominazione: « Spese per provvedere alla prosecuzione dei lavori di costruzione dei nuovi edifici della facoltà medico-chirurgica della Università di Roma (saldo della seconda rata autorizzata dalla legge 9 luglio 1922, n. 1044) » .	» 3,000,000
Totale . .	L. 8,500,000

In diminuzione:

Cap. n. 136: « Spesa per gli assegni ai maestri pensionati già inscritti nei ruoli delle Amministrazioni scolastiche provinciali, ecc. »	L. 530,150
Cap. n. 32: « Concorsi e rimborsi dello Stato nelle spese che le Amministrazioni regionali scolastiche ed i Comuni sostengono per gli stipendi ed assegni dei maestri, ecc. » —	L. 1,469,850
Cap. n. 51: « Scuole medie governative - Stipendi ed altri assegni contemplati dalle leggi organiche, ecc. » . . . . —	» 1,000,000
Totale . . —	L. 2,469,850

Art 2.

Alle disponibilità in conto residui dei sottonotati capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1923-24, sono apportate le variazioni per ognuno di essi rispettivamente indicate:

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge e andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 marzo 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI — GENTILE.

Visto: *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 16 aprile 1924.
Atti del Governo, registro 223, foglio 80. — GRANATA.

REGIO DECRETO 20 marzo 1924, n. 466.

Modificazioni alla pianta organica degli uscieri giudiziari.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 1 del R. decreto 3 maggio 1923, n. 1165;
Visto l'art. 7 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2786, che approva il testo unico delle disposizioni sull'ordinamento degli uffici giudiziari;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Guardasigilli Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Alla tabella di ripartizione degli uffici giudiziari, approvata col citato Nostro decreto, sono apportate le modificazioni risultanti dall'annesso prospetto, sottoscritto, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Art. 2.

Agli spostamenti dipendenti dalle modificazioni apportate col presente decreto alla tabella di ripartizione sarà provveduto non più tardi del 31 maggio 1924.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 marzo 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — OVIGLIO.

Visto: *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 aprile 1924.
Atti del Governo, registro 223, foglio 73. — GRANATA.

	USCIERI GIUDIZIARI			
	Cancellerie		Segreterie	
	Uscieri capi	Uscieri	Uscieri capi	Uscieri
Distretto della Corte di appello di Ancona				
Pretura di Macerata	—	1	—	—
Distretto della Corte di appello di Bari				
Tribunale di Bari	1	5	—	—
Distretto della Corte di appello di Bologna				
Corte di appello di Bologna	—	7	—	—
Distretto della Corte di appello di Cagliari				
Corte di appello di Cagliari	1	4	—	—
Tribunale di Cagliari	—	3	—	—
Distretto della Corte di appello di Firenze				
Corte di appello di Firenze	1	5	—	—
Tribunale di Grosseto	—	1	—	—
Distretto della Corte di appello di Genova				
Corte di appello di Genova	1	5	—	—
Tribunale di Genova	1	5	—	—
Distretto della Corte di appello di Milano				
Corte di appello di Milano	1	10	—	—
Tribunali:				
Busto Arsizio	—	2	—	—
Milano	1	18	—	—
Distretto della Corte di appello di Napoli				
Corte di appello di Napoli	1	32	—	—
Tribunale di Napoli	1	37	—	—
Preture:				
Avellino	—	1	—	—
Campobasso	—	1	—	—
Nola	—	—	—	—
Torre Annunziata	—	—	—	—
Distretto della Corte di appello di Venezia				
Corte di appello di Venezia	1	5	—	—

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per la giustizia e gli affari di culto:
OVIGLIO.

REGIO DECRETO 3 aprile 1924, n. 468.

Modificazioni nella concessione dei premi di operosità e rendimento al personale degli Istituti di previdenza amministrati dalla Cassa dei depositi e prestiti.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 2 maggio 1923, n. 1117;
Visto il R. decreto 17 febbraio 1924, n. 182;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Le disposizioni degli articoli 2 e 3 del R. decreto 17 febbraio 1924, n. 182, per la concessione dei premi di operosità e di rendimento al personale dell'Amministrazione dello Stato, non si applicano:

a) al personale adibito ai lavori inerenti alle riforme in corso per tutti gli Istituti di previdenza amministrati dalla Cassa depositi e prestiti limitatamente a tutto l'anno 1924;

b) al personale che presta opera straordinaria presso l'ufficio dei servizi statistici e dei bilanci tecnici degli Istituti di previdenza amministrati dalla Cassa depositi e prestiti non provvisto di propri impiegati di ruolo.

La spesa per i detti lavori è a carico dei bilanci dei vari istituti di previdenza.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 aprile 1924.

VITTORIO EMANUELE.

A. DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli:* OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 aprile 1924.
Atti del Governo, registro 223, foglio 75. — GRANATA.

REGIO DECRETO-LEGGE 20 marzo 1924, n. 470.

Autorizzazione al Governo a provvedere alla emanazione del testo organico dell'ordinamento del personale degli ufficiali giudiziari, del personale degli uscieri giudiziari, e del personale addetto agli uffici di conciliazione.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto, di concerto col Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a provvedere con decreto Reale, udito il Consiglio di Stato, all'emanazione, entro il 30 giugno 1924, del testo organico dell'ordinamento del per-

sonale degli ufficiali giudiziari, del personale degli uscieri giudiziari, nonchè del personale addetto agli uffici di conciliazione.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 marzo 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — OVIGLIO — DE' STEFANI.

Visto: *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 16 aprile 1924.
Atti del Governo, registro 223, foglio 77. — GRANATA.

REGIO DECRETO-LEGGE 20 marzo 1924, n. 471.

Proroga del termine per il riordinamento dei servizi dipendenti dalla soppressa Direzione generale del fondo per il culto.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 4 del R. decreto 2 dicembre 1923, n. 2572, che fissa al 31 marzo 1924, il termine per il riordinamento dei servizi dipendenti dalla soppressa Direzione generale del fondo per il culto;
Ritenuta la necessità di prorogare tale termine;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Guardasigilli Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto, di concerto col Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il termine per il riordinamento dei servizi dipendenti dalla soppressa Direzione generale del fondo per il culto fissato con l'art. 4 del R. decreto 2 dicembre 1923, n. 2572 al 31 marzo 1924, è prorogato al 30 giugno 1924, rimanendo in conseguenza prorogati anche gli altri termini stabiliti negli articoli 10 e 16 del citato Regio decreto.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 marzo 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — OVIGLIO — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 16 aprile 1924.
Atti del Governo, registro 223, foglio 78. — GRANATA.

DECRETO MINISTERIALE 4 aprile 1924.

Scioglimento delle amministrazioni di alcune Opere pie di Monte San Giuliano.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI DELL'INTERNO
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Veduto il precedente decreto in data 16 febbraio 1924, con il quale si dichiaravano sciolte le amministrazioni della Congregazione di carità ed opere pie concentrate, nonchè di altre 43 istituzioni di pubblica beneficenza di Monte San Giuliano, affidandosi la gestione delle opere pie medesime al signor dottor Goffredo Volpes, coadiuvato dal signor ragioniere Gaetano Pinciurro;
Veduta la nuova proposta formulata dal prefetto di Trapani per lo scioglimento delle amministrazioni di altre nove opere pie del Comune suaccennato;
Visto il R. decreto 26 aprile 1923, n. 976;

Decreta:

In aggiunta a quelle elencate nel decreto Ministeriale 10 febbraio 1924, sono dichiarate sciolte le amministrazioni delle seguenti Opere pie di Monte San Giuliano:

1. Congregazione del Purgatorio;
2. Eredità Salerno Pietro;
3. Compagnia Maria SS. Addolorata;
4. Compagnia degli Angeli;
5. Compagnia Santo Isidoro Agricola;
6. Eredi Paola Rosalia Nigro e Guastalla;
7. Eredità Scuderi Bartolomeo;
8. Eredi Surdo Maria;
9. Fidecommissaria Gian Giacomo Badalucco.

La gestione delle anzidette Opere pie è affidata al dottor Goffredo Volpes, coadiuvato dal rag. Gaetano Pinciurro. Il Commissario dovrà proporre, nel termine di sei mesi, a decorrere dalla data del precedente decreto 10 febbraio 1924, tutte le riforme che riterrà necessarie negli statuti e nelle amministrazioni delle istituzioni medesime, allo scopo di coordinarne l'azione agli interessi attuali e durevoli della pubblica beneficenza e ridurre le spese di gestione.

Roma, addì 4 aprile 1924.

p. *Il Ministro*: A. FINZI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE
DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Sorteggio premi buoni novennali.

Si rende noto che il giorno 5 maggio p. v., alle ore 9, nei locali della Direzione generale del Debito pubblico, avranno inizio le operazioni per il sorteggio dei premi da assegnarsi ai buoni del tesoro novennali creati colla legge 6 luglio 1922, n. 915 e col R. decreto-legge 22 marzo 1923, n. 583.

Roma, 16 aprile 1924.

Il direttore generale: CIRILLO.

SMARRIMENTO DI RICEVUTE.

(*2ª pubblicazione*) Elenco n. 31.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 120 — Data della ricevuta: 8 novembre 1923 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Venezia — Intestazione della ricevuta: Boulini Marco

e Catullo Amelia — Titoli del debito publico al portatore: n. 6 — Ammontare della rendita: L. 300 — Consolidato 5 % — Decorrenza 1° luglio 1923):

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3 — Intestazione della ricevuta: Cedola del certificato n. 239541 di proprietà di Luciani Teresa; smarrita dall'ufficio postale di Francavilla d'Este — Titoli del debito pubblico nominativi: n. 1 — Ammontare della rendita: L. 65 — Consolidato 5 % —Scaduta il 1° gennaio 1924.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 5 aprile 1924.

Il direttore generale: CIRILLO.

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

Apertura di ricevitoria.

Il giorno 30 marzo u. s., in Montebello di Bertona, provincia di Teramo, è stata attivata al servizio pubblico con orario limitato di giorno una ricevitoria fonotelegrafica collegata alla ricevitoria telegrafica di Penne.

Roma, 15 aprile 1924.

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

(2ª *pubblicazione*).

Comunicato.

Le Società di assicurazioni francesi « La Bourgogne » e « La Liberale Populaire » con sede in Montceau-les-Mines (Saône e Loire) e con rappresentanza nel Regno in Milano, hanno inoltrato domanda di svincolo della cauzione a suo tempo costituita a termine delle vigenti disposizioni asserendo di avere estinti tutti gli impegni assicurativi assunti in Italia.

Si invita chiunque possa avere interesse ad opporsi a tale svincolo a far pervenire il relativo ricorso al Ministero dell'economia nazionale - Ispettorato generale del credito e delle assicurazioni private - non oltre venti giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato.

Roma, 26 marzo 1924.

p. *Il Ministro*: GIULIO CALAMANI.

ISPETTORATO GENERALE DEL CREDITO E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Bollettino N. 90

CORSO MEDIO DEI CAMBI
del giorno 17 aprile 1924.

	Media		Media
Parigi	140 79	Belgio	120 11
Londra	98 317	Olanda	8 40
Svizzera	397 32	Pesos oro	17 41
Spagna	308 25	Pesos carta	7 66
Berlino	—	New-York	22 598
Vienna	0 032	Oro	436 03
Praga	66 70		

Media dei consolidati negoziati a contanti.

		Con godimento in corso
CONSOLIDATI	3.50 % netto (1906)	82 10
	3.50 % » (1902)	76 50
	3.00 % lordo	51 42
	5.00 % netto	96 73
	Obbligazioni delle Venezie 3.50 %	81 25

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELL'INTERNO

Direzione generale della Sanità pubblica

Bollettino sanitario settimanale del bestiame n. 13, dal 24 al 30 marzo 1924.

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
	Carbonchio ematico.				
Belluno	Belluno	—	2	—	2
Brescia	Brescia	—	1	—	3
Cagliari	Iglesias	—	1	—	1
Campobasso	Larino	—	1	—	1
Chieti	Vasto	—	1	—	2
Lecce	Lecce	—	1	—	1
Modena	Modena	—	1	—	1
Novara	Novara	—	1	—	1
Parma	Parma	—	2	—	2
Pavia	Mortara	—	1	—	1
Pisa	Pisa	—	1	—	1
Trapani	Mazara	—	1	—	1
Torino	Torino	—	1	—	1
Vicenza	Vicenza	—	1	—	1
		—	16	—	19
	Carbonchio sintomatico.				
Modena	Modena	—	1	—	1
Reggio Emilia	Reggio Emilia	—	1	—	1
		—	2	—	2
	Afta epizootica.				
Aquila	Avezzano	1	—	2	—
Id.	Cittaducale	1	—	1	1
Arezzo	Arezzo	2	2	2	2
Belluno	Belluno	5	1	8	4
Id.	Feltre	7	—	9	1
Id.	Pieve di Cadore	—	1	—	1
Bergamo	Bergamo	25	6	55	12
Id.	Treviglio	23	3	79	25
Brescia	Brescia	22	5	86	15
Id.	Breno	2	2	6	7
Id.	Chiari	10	—	40	10
Id.	Salò	2	—	4	1
Id.	Verolanuova	5	—	32	3
Cagliari	Iglesias	1	—	14	1
Como	Como	24	3	109	11
Id.	Lecco	31	1	127	6
Id.	Varese	27	1	75	2
Cremona	Casalmaggiore	10	1	20	3

Segue *Afta epizootica.*

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
Cremona	Crema	19	1	35	16
Id.	Cremona	46	3	112	26
Cuneo	Alba	1	1	1	1
Id.	Cuneo	3	—	4	—
Id.	Mondovì	2	—	2	—
Id.	Saluzzo	2	3	3	4
Ferrara	Cento	1	—	1	—
Id.	Ferrara	7	2	17	10
Firenze	Firenze	9	3	44	33
Id.	Pistoia	1	—	1	2
Id.	San Miniato	—	2	—	3
Forlì	Cesena	1	—	3	2
Id.	Forlì	2	—	5	1
Id.	Rocca S. Casciano	1	—	1	—
Genova	Albenga	2	—	3	2
Id.	Genova	3	—	17	—
Lucca	Lucca	5	—	5	—
Mantova	Mantova	13	—	18	—
Milano	Abbiategrasso	2	5	2	9
Id.	Gallarate	1	1	2	3
Id.	Lodi	1	6	1	8
Id.	Milano	2	5	3	9
Modena	Mirandola	4	—	20	7
Id.	Modena	9	—	28	2
Novara	Biella	2	—	4	—
Id.	Novara	9	3	26	13
Id.	Vercelli	2	1	2	1
Padova	Padova	27	6	40	24
Palermo	Palermo	1	—	5	—
Parma	Borgo San Donnino	3	3	3	5
Id.	Parma	6	3	12	14
Pavia	Mortara	7	1	11	8
Id.	Pavia	10	6	10	11
Id.	Voghera	5	4	5	4
Perugia	Perugia	2	—	2	—
Id.	Terni	1	—	1	—
Piacenza	Piacenza	15	6	30	17
Pisa	Pisa	4	3	5	16
Reggio Emilia	Guastalla	4	—	7	2
Id.	Reggio Emilia	17	1	61	27
Rovigo	Adria	5	—	5	1
Id.	Rovigo	10	3	16	9
Sondrio	Sondrio	6	1	7	2
Spezia	Spezia	3	—	3	—
Trapani	Trapani	1	—	1	—
Treviso	Treviso	29	—	49	—
Torino	Ivrea	4	2	5	2
Id.	Pinerolo	—	1	—	1
Id.	Torino	11	1	22	5
Trento	Bolzano	1	1	1	3
Id.	Borgo	2	1	5	4
Id.	Cavalese	1	—	3	—
Id.	Cles	1	3	1	8
Id.	Merano	1	—	1	—
Id.	Rovereto	4	—	15	7
Id.	Tione	3	—	9	2
Id.	Trento	5	2	7	7
Udine	Pordenone	3	1	7	3
Id.	Udine	16	1	26	14
Venezia	Chioggia	2	—	2	—
Id.	Venezia	15	3	27	11
Verona	Verona	14	—	25	—
Vicenza	Vicenza	7	8	9	13
		362	59	989	232

Malattie infettive dei suini.

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
Arezzo	Arezzo	1	1	2	2
Bergamo	Bergamo	2	—	3	—
Campobasso	Campobasso	2	—	3	—
Firenze	Firenze	2	—	3	—
Macerata	Camerino	1	—	3	—
Id.	Macerata	1	—	1	—
Modena	Modena	2	—	4	—
Perugia	Foligno	1	—	1	—
Pola	Capodistria	—	6	—	10
Id.	Parenzo	3	—	8	—
Reggio Emilia	Guastalla	1	—	3	—
Id.	Reggio Emilia	6	—	6	1
Siena	Siena	3	—	6	1
Spezia	Spezia	1	—	1	—
Trieste	Trieste	1	—	1	—
Trento	Bolzano	1	—	1	—
Id.	Trento	—	1	—	1
Verona	Verona	—	1	—	1
		28	9	48	16

Morva.

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
Como	Lecco	—	1	—	1
Lecce	Brindisi	—	1	—	1
Napoli	Napoli	1	—	2	—
Pisa	Volterra	1	—	1	—
Udine	Gorizia	—	2	—	3
		2	4	3	5

Farcino criptococcico.

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
Aquila	Sulmona	1	—	1	—
Avellino	Avellino	10	—	18	1
Id.	Sant'Angelo L.	—	1	—	1
Bari	Altamura	1	1	1	1
Id.	Bari	1	—	1	—
Benevento	Cerreto	2	—	3	—
Caltanissetta	Caltanissetta	2	—	4	—
Id.	Terranova	1	—	7	—
Caserta	Caserta	2	—	2	—
Catania	Catania	1	—	1	—
Id.	Nicosia	1	—	1	—
Girgenti	Girgenti	1	—	4	—
Lecce	Lecce	1	—	1	—
Napoli	Casoria	1	1	1	2
Id.	Castellammare	4	—	19	—
Id.	Napoli	4	—	13	2
Palermo	Palermo	1	1	1	3
Salerno	Salerno	4	1	6	2
Trapani	Trapani	5	—	6	—
		44	5	90	12

Rabbia.

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
Ancona	Ancona	1	1	3	7
Arezzo	Arezzo	—	1	—	1
Belluno	Belluno	—	1	—	1
Brescia	Brescia	—	1	—	1
Caltanissetta	Terranova	—	1	—	1
Cagliari	Cagliari	—	1	—	1

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
	Segue *Rabbia*				
Chieti	Chieti	—	1	—	1
Como	Como	—	1	—	4
Id.	Lecco	—	1	—	1
Id.	Varese	—	1	—	1
Firenze	Firenze	2	—	3	—
Forlì	Forlì	—	1	—	1
Genova	Chiavari	—	2	—	2
Girgenti	Girgenti	1	—	2	—
Id.	Sciacca	1	—	2	—
Macerata	Camerino	1	—	3	—
Id.	Macerata	2	—	2	—
Modena	Modena	4	—	5	—
Napoli	Casoria	—	1	—	1
Id.	Napoli	1	—	2	2
Id.	Pozzuoli	—	1	—	1
Palermo	Palermo	—	1	—	1
Parma	Parma	—	2	—	2
Pisa	Pisa	—	1	—	1
Reggio Emilia	Reggio Emilia	—	3	—	3
Siracusa	Noto	—	1	—	1
Taranto	Taranto	—	1	—	1
Teramo	Teramo	—	1	—	1
Torino	Torino	—	1	—	2
Verona	Verona	—	1	—	2
Vicenza	Vicenza	—	1	—	1
		13	28	22	41
	Rogna.				
Ancona	Ancona	1	—	9	—
Aquila	Aquila	6	—	9	—
Id.	Avezzano	6	—	—	—
Id.	Cittaducale	—	1	—	1
Id.	Sulmona	7	—	15	—
Avellino	Ariano	1	—	3	—
Bari	Bari	—	1	—	1
Caltanissetta	Caltanissetta	1	—	1	—
Cosenza	Castrovillari	1	—	3	—
Firenze	Firenze	1	—	1	—
Girgenti	Bivona	1	—	2	—
Id.	Girgenti	2	—	7	—
Macerata	Camerino	2	—	2	—
Palermo	Cefalù	1	—	1	—
Perugia	Foligno	1	—	6	—
Id.	Spoleto	1	—	3	—
Pola	Pola	1	—	1	—
Salerno	Campagna	2	—	6	—
Taranto	Taranto	2	—	4	—
Trento	Bolzano	1	—	2	—
Id.	Tione	1	—	27	—
		30	2	102	2
	Agalassia contagiosa delle pecore e capre.				
Catania	Caltagirone	1	—	2	2
	Vaiuolo ovino.				
Ancona	Ancona	1	—	2	—
Aquila	Aquila	1	—	1	—
Id.	Avezzano	1	—	1	—
Bari	Altamura	2	—	10	2
Id	Barletta	2	—	4	—
Campobasso	Larino	1	—	2	—
Grosseto	Grosseto	1	—	1	—
Taranto	Taranto	4	1	9	3
		13	1	30	5

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
	Morbo coitale maligno.				
Bergamo	Treviglio	6	1	22	3
	Colera dei polli.				
Campobasso	Campobasso	—	1	—	5
Id.	Isernia	1	—	1	—
Girgenti	Girgenti	1	—	3	—
Macerata	Camerino	1	—	3	—
Modena	Modena	1	2	3	3
Reggio Calabria	Palmi	1	—	5	—
Teramo	Teramo	—	1	—	1
		5	4	15	9
	Setticemia emorragica dei bovini.				
Salerno	Campagna	—	1	—	1

RIEPILOGO.

MALATTIE	Numero delle Provincie	Numero dei Comuni	Numero delle località
	con casi di malattia		
Carbonchio ematico	14	16	19
Carbonchio sintomatico	2	2	2
Afta epizootica	37	421	1221
Malattie infettive dei suini	14	37	64
Morva	5	6	7
Farcino criptococcico	13	49	102
Rabbia	25	41	63
Rogna	15	41	104
Agalassia contagiosa delle pecore e capre	1	1	4
Vaiuolo ovino	6	14	35
Morbo coitale maligno	1	7	25
Colera dei polli	6	9	24
Setticemia emorragica dei bovini	1	1	1

BOSELLI GIUSEPPE, *gerente*.

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.